



TRUST E IMPOSTA DI DONAZIONE

Secondo quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 110 de 23 aprile 2009, anche il conferimento di una partecipazione societaria di controllo in un trust beneficia della totale esenzione dal pagamento dell'imposta di donazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990.

Come noto tale agevolazione, volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, consiste nell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti, sia mortis causa e per atto tra vivi, di aziende e rami di aziende, nonché per i trasferimenti di quote di società e di azioni; in caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali l'agevolazione spetta solo quando attraverso la successione o la donazione sia acquisito o integrato il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 n.1 del codice civile giusta il quale si considerano controllate "le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

Tale beneficio si applicherà a condizione che i destinatari del trasferimento siano il coniuge o i discendenti del disponente, e che i citati aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione apposita dichiarazione in tal senso.

In tale prospettiva, l'Agenzia sottolinea che anche in caso di trasferimento di partecipazioni di controllo o di aziende in trust troverà applicazione la norma agevolativa in commento, a condizione che ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti:

- 1) il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo e dell'azienda;
- 2) i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
- 3) il trust non sia discrezionale o irrevocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;

4) il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).

Al riguardo alla risoluzione in commento v'è soprattutto il merito di aver chiarito che i cinque anni devono essere computati dall'atto di dotazione del trust e non dal momento in cui i beni saranno attribuiti ai beneficiari da parte del trustee.